



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.ZANELLA "

Via A. Moro, 53 - 36066 SANDRIGO (Vicenza)

tel. 0444/659089 – fax. 0444/657385 COD. FISCALE 80017050248

E-mail: viic85900e@istruzione.it – Sito: www.iczanella.gov.it



Ai Sigg. Genitori della Scuola Primaria "GG.Trissino" e
della Scuola dell'Infanzia "A.Caregaro Negrin" di Sandrigo

p.c. ai Docenti e al personale ATA
dell'Istituto

alla dott.ssa Donata Zaccardo - DSGA

OGGETTO: presenza cani nelle aree scolastiche

Nell'ultimo periodo sono giunte a questa Direzione lamentate circa la presenza di persone accompagnate da cani al guinzaglio nei cortili delle scuole in indirizzo durante i momenti di entrata e di uscita degli alunni.

La normativa vigente non prevede nessun divieto in merito all'accesso dei cani nei luoghi pubblici: l'art. 83 lett. d) del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954), infatti, prevede solo che i cani possono accedere ai luoghi ed ai mezzi pubblici se condotti al guinzaglio e con la museruola, mentre l'art. 83 lett. c) sancisce che i cani devono essere condotti nella pubblica via e in altri luoghi aperti al pubblico con il guinzaglio o, in mancanza, con idonea museruola.

Tuttavia, invito alla ragionevolezza e al buon senso, sconsigliando di utilizzare guinzagli allungabili, che potrebbero mettere a rischio l'incolumità e la sicurezza dei bambini, ma anche di adulti che vi potrebbero inciampare e accidentalmente cadere.

Inoltre, ricordo che i momenti di afflusso e deflusso degli alunni sono caratterizzati da traffico e confusione e, quindi, possono rappresentare anche per lo stesso animale motivo di stress.

Infine, faccio menzione ad alcuni articoli tratti dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Sandrigo del 1 Luglio 2010.

Art. 27 : Custodia e tutela degli animali

Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

1) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. E' fatto obbligo a chiunque conduca animali in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

Art. 28 : Cani

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Il proprietario e/o il detentore di un cane, fatto salvo l'art. 5 dell'O.M. 3 marzo 2009, devono:
 - a) utilizzare sempre un guinzaglio ad una misura non superiore a 1,5 m durante la conduzione dell'animale nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.
 - b) Qualora in possesso di animale di peso superiore ai 25 Kg, portare con sè una museruola rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
 - c) Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.

Sperando nella vostra comprensione e collaborazione, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Martina Polo